

Codice A1813C

D.D. 11 gennaio 2023, n. 82

**Concessione demaniale per l'esecuzione lavori di nuova costruzione ponte in Via G. Ceresa Rossetto sul Rio Morto - comune di Bollengo (TO) - Demanio idrico fluviale - Pratica TOPO6472 - Autorizzazione Idraulica N.6067/2022 - COMUNE DI BOLLENGO.**



**ATTO DD 82/A1813C/2023**

**DEL 11/01/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino**

**OGGETTO:** Concessione demaniale per l'esecuzione lavori di nuova costruzione ponte in Via G. Ceresa Rossetto sul Rio Morto – comune di Bollengo (TO) - Demanio idrico fluviale - Pratica TOPO6472 – Autorizzazione Idraulica N.6067/2022 - COMUNE DI BOLLENGO.

Il Sig. SERGIO RICCA LUIGI in qualità di Sindaco Pro Tempore, del COMUNE DI BOLLENGO, con sede in Piazza Statuto n° 1 - 10012 BOLLENGO (TO), Codice Fiscale/Partita IVA 84000650014, ha presentato domanda di concessione demaniale protocollata in data 26 Ottobre 2022 al n. 45577/A1813C Concessione demaniale per l'esecuzione lavori di nuova costruzione ponte in Via G. Ceresa Rossetto sul Rio Morto – comune di Bollengo (TO), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa.

L'intervento in oggetto riguarda la realizzazione di un nuovo ponte sul Rio Morto nel centro abitato di Bollengo, nei pressi del ponte esistente in Via Ceresa Rossetto.

L'intervento si rende necessario per garantire un collegamento viario esterno al concentrico dell'abitato, potendo così sfruttare una strada comunale esistente e al momento fruibile solamente con un guado provvisorio di attraversamento oggetto di demolizione. Il nuovo ponte sarà posizionato subito a valle della confluenza con il Rio Morto di un canale laterale di acqua sorgiva.

Il ponte sarà interamente in cemento armato e sarà costituito da soletta piena centrale di lunghezza media 4,60 m, poggiante su spalle e pilastri in c.a., rispettivamente di spessore 40 cm e 50 cm, che reggono due solette laterali inclinate sempre in c.a., spessore 40 cm, lunghezza media circa 2,80 m, cui si accederà mediante due terrapieni inclinati, delimitati da solette in c.a. spessore cm 20 e da muri andatori su entrambi i lati. Il piano viabile, leggermente inclinato trasversalmente verso valle per favorire la raccolta delle acque meteoriche in una canaletta in c.a., avrà larghezza 4,90 m.

L'impalcato sarà poi ultimato con stesura di pavimentazione bituminosa.

La platea di fondazione avrà spessore 60 cm, mentre in corrispondenza delle spalle e dei pilastri avrà rispettivamente profondità 60 cm e 120 cm. Il fondo alveo in corrispondenza delle spalle del ponte sarà protetto da massi intasati in cls.

Per raccordare i pilastri con il profilo spondale esistente del rio Morto, nonché per evitare l'aggiramento dei pilastri medesimi, si prevede la realizzazione, a monte del nuovo ponte, di due tratti di scogliera, in sinistra e in destra idrografica, in massi intasati con cls, lunghezza circa 3,00, altezza fuori alveo 1,00 m, profondità 1,00 m.

Alla richiesta presentata in data 26.10.2022 con prot. 45577 sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'Ing. Claudio Ferro, costituiti da Relazione Generale, Relazione Tecnica, Relazione idraulica, E-01 Planimetria generale, E-02 Progetto architettonico: planimetrie, profili e sezioni.

A seguito di confronto con il professionista incaricato, è stato richiesto di modificare la posizione dei pilastri del ponte in modo da assecondare il deflusso della corrente proveniente anche dal canale laterale di monte, e di prevedere delle scogliere su entrambe le sponde in modo da raccordare i pilastri con i muri spondali esistenti ed evitare fenomeni di rigurgito e scalzamento.

Con nota prot. 4253 del 7/12/2022, registrata a prot. regionale n. 52555 del 12.12.2022 è stata trasmessa la tavola E-02, con le modifiche richieste, che sostituisce quella precedentemente presentata.

Con nota in data 29/11/2022 prot. n. 50747 il Settore scrivente ha richiesto il parere di compatibilità con gli ambienti acquatici, ai sensi della L.R. n. 37/2006, alla Città Metropolitana di Torino. In data 05/12/2022 prot. n. 159586 il Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città Metropolitana di Torino ha trasmesso il parere richiesto (pervenuto in data 06/12/2022 prot. n. 51875), inviandolo anche al Comune di Bollengo

Il Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi del regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011 ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile.

La pubblicazione della domanda all'Albo Pretorio Digitale non è stata resa necessaria in quanto trattasi di opera pubblica per il quale il Comune ha approvato il progetto definitivo-esecutivo con Deliberazione di Giunta n. 51 del 26/05/2022.

Visto l'Avvio del procedimento del 29/11/2022 – Prot. n° 50676

Preso atto del Verbale di fine istruttoria N.6067/2022, redatto in data 28/12/2022 da Funzionari del Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino a seguito di visita di sopralluogo, e ritenuto pertanto potersi rilasciare apposita Autorizzazione Idraulica di pari numero.

Considerato inoltre l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la concessione per anni diciannove sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Dato atto che:

- entro 30 gg dalla data del presente provvedimento il richiedente dovrà sottoscrivere il disciplinare e provvedere al pagamento di canone e cauzione ai sensi dell'art. 12 del regolamento.

Dato atto che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo stabiliti dall'art. 2, comma 3 del Regolamento Regionale n. 14/R/2004, così come modificato dal Regolamento Regionale n. 2/R/2011.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso

## IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il Regio Decreto n. 523 del 25/7/1904: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie".;
- Vista l'art 17 "Attribuzioni dei dirigenti" della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale".;
- Visto l'art. 86 "Gestione del demanio idrico" e 89 "Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali" del D.lgs. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".;
- Visto l'art. 59 "Funzioni della Regione" della L.R. 44/2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".;
- Vista la L.R. 12/2004 "Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria per l'anno 2004" e il regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011.;

*determina*

**di autorizzare ai sensi del R.D. 523/1904** ai soli fini idraulici la Ditta COMUNE DI BOLLENGO ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti i calcoli di verifica strutturale delle strutture del ponte, nei riguardi di tutti i carichi di progetto (spinta del terreno, sovraccarichi accidentali e permanenti, pressioni e sottospinte idrauliche indotte da eventi di piena, ecc.), ai sensi delle Norme Tecniche sulle Costruzioni vigenti (D.M. 17.01.2018);

3. il piano di appoggio della fondazione delle scogliere previste in destra e sinistra idrografica a monte del nuovo ponte, nonché il piano di appoggio della terminazione di valle della platea di fondazione del ponte e del rivestimento di fondo alveo in massi, dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno 1,00 m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo del Rio Morto nelle sezioni trasversali interessate, fatta salva la presenza di substrato roccioso;

4. le scogliere in progetto dovranno essere idoneamente raccordate a valle con i pilastri del nuovo ponte, mentre a monte dovranno essere raccordate con i muri spondali esistenti del canale in sinistra idrografica e della spalla del ponte esistente in destra;

5. i massi costituenti le difese spondali e il rivestimento di protezione del fondo alveo sotto l'impalcato del ponte, dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; dovranno provenire da cava ed essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare; dovranno avere volume non inferiore a 0,30 m<sup>3</sup> e peso superiore a 8,0 kN; inoltre dovrà essere verificata analiticamente l'idoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilizzati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;

6. il paramento esterno delle opere di difesa dovrà essere raccordato con il profilo spondale attuale, senza soluzione di continuità;
7. il materiale proveniente dagli scavi in alveo demaniale dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi;
8. le sponde e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
9. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
10. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
11. la presente autorizzazione ha validità di mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento, pertanto i lavori dovranno essere completati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
12. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;
13. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che della sponda in corrispondenza dello scarico, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione dell'autorità idraulica competente sul corso d'acqua;
14. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente parere;
15. questo Settore si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del concessionario, qualora siano intervenute variazioni idrauliche al corso d'acqua o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in cui tali opere fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico del corso d'acqua;
16. il concessionario dovrà dare comunicazione formale al Settore Tecnico Regionale – Città Metropolitana di Torino dell'inizio dei lavori nonché il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori; ad avvenuta ultimazione, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
17. il concessionario dovrà comunque ottenere ogni altra eventuale autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (ad es. Città Metropolitana di Torino – Servizio Tutela della Fauna e della Flora per le lavorazioni che comportino la messa in secca di un tratto del corso d'acqua, al fine di consentire l'eventuale recupero della fauna ittica, ecc.); inoltre dovrà attenersi a quanto prescritto nel parere di competenza del Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città Metropolitana di Torino già trasmesso a codesto Comune.

**di concedere**, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal Regolamento Regionale n. 2/R/2011, al Sig. SERGIO RICCA LUIGI, in qualità di Sindaco Pro tempore del COMUNE DI BOLLENGO, la concessione demaniale per l'esecuzione lavori di nuova costruzione ponte in Via G. Ceresa Rossetto sul Rio Morto – comune di Bollengo (TO), come individuate negli elaborati tecnici allegati all'istanza;

di accordare la concessione a decorrere dalla data della firma del disciplinare di concessione, che deve avvenire non oltre trenta giorni dalla data della presente determinazione, fino al **31/12/2041**, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;

di prendere atto che il concessionario, ai sensi dell'Art. 10, comma 4 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)", così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, di seguito citato come "Regolamento regionale" è esonerato dal pagamento della cauzione;

di prendere atto che il concessionario, ai sensi dell'Art. 20, comma 3 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)", così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, di seguito citato come "Regolamento regionale" è esonerato dal pagamento del canone di concessione;

di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino

Pratica TOPO6472 - Disciplinare di concessione demaniale

**Rep. n° del**

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la Concessione demaniale per l'esecuzione lavori di nuova costruzione ponte in Via G. Ceresa Rossetto sul Rio Morto – comune di Bollengo (TO), ai sensi del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R e s.m.i.

**Richiedente:** Il Sig. Luigi Sergio RICCA del comune di BOLLENGO in qualità di Sindaco Pro Tempore del Comune di Bosconero, con sede in Piazza Statuto n° 1 – BOLLENGO, delegato alla firma.

**Art. 1- Oggetto del disciplinare.**

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la Concessione demaniale per l'esecuzione lavori di nuova costruzione ponte in Via G. Ceresa Rossetto sul Rio Morto – comune di Bollengo (TO). La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

**Art. 2 - Prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle opere.**

L'esecuzione delle opere oggetto della concessione e la loro successiva gestione e manutenzione dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni, contenute nella Determinazione Dirigenziale del Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino N. del

**Art. 3 - Durata della concessione.**

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **anni diciannove** e pertanto con scadenza al 31/12/2041 L'Amministrazione regionale si riserva la

facoltà di modificare, revocare o sospendere, anche parzialmente, la concessione in qualunque momento con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro.

Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento regionale. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza.

Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione l'indennizzo che sarà stabilito dall'Amministrazione regionale, la quale ha facoltà di procedere all'esecuzione forzata, nelle forme amministrative.

#### **Art. 4 - Obblighi del concessionario**

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima.

E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale. E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente. Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e

spese alla rimozione dei manufatti, se presenti, ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente qualora si tratti di rimuovere manufatti di rilevante entità. Viene fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

**Art. 5 - Canone.**

Il concessionario, ai sensi dell'Art. 20, comma 3 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)", così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, di seguito citato come "Regolamento regionale" è esonerato dal pagamento del canone demaniale

**Art. 6 - Deposito cauzionale**

Il concessionario, ai sensi dell'Art. 10, comma 4 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)", così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, di seguito citato come "Regolamento regionale" è esonerato dal pagamento della cauzione.

**Art. 7 - Spese per la concessione**

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

**Art. 8 - Norma di rinvio.**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

**Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali.**

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede legale del Comune di Bollengo. Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Torino li,

Firma del concessionario (1)

per l'Amministrazione concedente

IL SINDACO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICCA LUIGI SERGIO

Dott. For. Elio PULZONI

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

(1) L'autenticità della firma del concessionario deve essere accertata ai sensi del D.P.R. 28/1/2000 n. 445 (attraverso esibizione e allegazione all'atto di copia fotostatica del documento di identità oppure con dichiarazione del funzionario ricevente)